CAMERA DEI DEPUTATI N. 706

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CAFARELLI

Presentata il 9 luglio 1987

Collocamento a riposo anticipato
a favore dei lavoratori ciechi dipendenti pubblici

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il collocamento al lavoro dei ciechi, com'è noto, ha avuto attuazione soprattutto negli ultimi 15 anni a seguito delle leggi emanate per favorire il loro recupero sociale. Vanno ricordate la legge 14 luglio 1957, n. 594, e successive modificazioni, sul collocamento dei centralinisti telefonici ciechi, la legge 21 luglio 1961, n. 686, e successive modificazioni, sul collocamento dei massofisioterapisti ciechi ed altre disposizioni che hanno consentito l'occupazione di alcune migliaia di telefonisti, dei quali la metà circa presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici, e aziende di Stato, alcune migliaia di massofisioterapisti negli ospedali civili e militari e di alcune centinaia di insegnanti nelle scuole statali.

L'inserimento dei ciechi nel mondo del lavoro, limitato peraltro ai settori nei quali il loro rendimento è pieno, conduce alla necessità di valutare alcune esigenze riflesse che peraltro riguardano un numero non molto elevato di lavoratori privi della vista. E a queste esigenze intende far fronte la presente proposta per assicurare ai cittadini interessati una condizione di quiescenza corrispondente alle necessità qui di seguito evidenziate:

1) per le circostanze sopra ricordate non pochi lavoratori ciechi hanno fruito dell'occupazione in età notevolmente avanzata, spesso quando erano prossimi al 50° anno di età che è il limite stabilito dalle leggi citate. Per costoro l'anzianità di servizio maturata darà titolo al minimo di pensione che è, quanto dire, un trattamento economico assolutamente inadeguato, attesa pure la circostanza del limitato sviluppo della carriera compatibile con la durata del servizio;

2) in ogni caso, l'applicazione lavorativa dei privi della vista i quali, mette conto sottolinearlo, sono occupati nei settori accertati per un pieno rendimento,

determina un più alto grado di usura psichica e fisica, come è stato dimostrato da eminenti tiflologi.

A questa constatazione infatti si ispirava la norma di cui all'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, che stabiliva di ridurre a 55 anni per gli uomini e a 50 per le donne non vedenti il limite di età per fruire della pensione di vecchiaia.

Alle situazioni di disagio e di sperequazione e agli inconvenienti ora delineati la presente proposta intende ovviare riconoscendo ai lavoratori ciechi dipendenti da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende di Stato e Ministero della pubblica istruzione un aumento di servizio di dieci anni all'atto del collocamento a riposo che gli interessati possono chiedere ed ottenere quando abbiano maturato l'anzianità di servizio per il conseguimento del minimo della pensione.

A ciò va aggiunto che il Consiglio regionale siciliano con legge regionale n. 60 del 7 maggio 1976 ha riconosciuto tale beneficio a tutti i lavoratori ciechi dipendenti dagli Enti vigilati dall'Ente regione. Si tratta quindi di estendere sul piano generale tale principio che riteniamo essere un atto di riconoscimento verso un gruppo di lavoratori che ha saputo riscattare la propria condizione sociale, nonostante la gravissima minorazione visiva che, ricordiamo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha collocato al primo posto delle minorazioni più gravi.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I ciechi dipendenti da pubbliche amministrazioni, enti pubblici, aziende di Stato e dal Ministero della pubblica istruzione, i quali abbiano maturato gli anni di servizio minimi per conseguire il diritto a pensione, inclusi i periodi riscattati allo stesso effetto, possono chiedere di essere collocati a riposo fruendo di un aumento di servizio di anni dieci da valere ai fini della liquidazione della pensione, compreso l'eventuale trattamento integrativo a carico di gestioni speciali, dell'indennità di buonuscita e di previdenza o della anzianità comunque denominata.

2. All'aumento di anzianità di servizio, previsto dal precedente comma, corrispondono ulteriori aumenti periodici di stipendio.

3. Ai predetti fini si fa riferimento allo stipendio in godimento dopo l'applicazione dei precedenti commi.

ART. 2.

1. I dipendenti collocati a riposo in applicazione della norma di cui al precedente articolo non possono conseguire un'anzianità utile a pensione né un numero di scatti di stipendio superiore a quello che avrebbero raggiunto rimanendo in servizio fino ai limiti di età stabiliti dalle vigenti disposizioni.

2. Ai dipendenti ciechi dichiarati inidonei per cause diverse dalla minorazione della vista o dimessi per raggiunti limiti d'età che non raggiungano il servizio utile per conseguire il diritto di pensione, viene attribuito un ulteriore aumento di servizio nella misura necessaria per raggiungere il predetto servizio minimo, purché abbiano maturato una anzianità

di servizio utile di almeno anni 9, mesi 6 e giorni 1 alla data della quale decorre il provvedimento di collocamento a riposo.

ART. 3.

1. In merito alle domande di collocamento a riposo presentate dagli interessati si deve provvedere entro sei mesi dalla presentazione delle domande stesse, assegnando al relativo provvedimento una decorrenza compresa entro detto termine.

2. Del beneficio di cui al precedente articolo 1 possono fruire i dipendenti che alla data di presentazione della domanda di collocamento a riposo risultino privi della vista ovvero con residuo visivo in entrambi gli occhi non superiore a 1/10 da un periodo di tempo non inferiore ad anni 9, mesi 6 e giorni 1.

ART. 4.

1. All'onere derivante dalla applicazione della presente legge per gli anni finanziari 1987 e 1988, si provvede mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.